



## **Ecobonus e Sismabonus per residenze e condomini**

Monzuno, Sala Civica di Vado

22 settembre 2018

# ***Sismabonus ed Ecobonus***

***CESSIONE DEL CREDITO DA SISMA ED ECOBONUS***

---

## **“SISMABONUS” - Profili oggettivi, soggettivi e procedurali per l’ottenimento dell’incentivo**

- ❖ **Sismabonus ordinario**
- ❖ **Sismabonus condomini**

## **“ECOBONUS” - Profili oggettivi, soggettivi e procedurali per l’ottenimento dell’incentivo**


- ❖ **Ecobonus ordinario**
- ❖ **Ecobonus condomini**
- ❖ **Sisma ed Ecobonus combinati**

# PREVENZIONE SISMICA


«SISMABONUS ORDINARIO»  
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

## Classificazione rischio sismico dell'edificio

Decreto MIT 28 febbraio 2017 definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione dell'efficacia degli interventi realizzati



- Classe A+
- Classe A
- Classe B
- Classe C
- Classe D
- Classe E
- Classe F
- Classe G



# PREVENZIONE SISMICA

«SISMABONUS ORDINARIO»  
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

## Classificazione rischio sismico dell'edificio

Decreto MIT 28 febbraio 2017

Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni

### Metodo convenzionale

- applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione
- basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme tecniche
- consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all'eventuale intervento, (**miglioramento di una o più classi di rischio**)

### Metodo semplificato

- basato sulla classificazione macrosismica dell'edificio
- indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio
- utilizzabile sia per una valutazione preliminare indicativa sia per l'accesso al beneficio fiscale in relazione all'adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il **miglioramento di una sola classe di rischio**

# PREVENZIONE SISMICA

## «SISMABONUS ORDINARIO»

### DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

❖ Art. 16, co.1bis-1quater, e 1-sexies, D.L. 63/2013 (conv. nella Legge 90/2013)

Per le spese sostenute dal 01.01.2017 al **31.12.2021**, per interventi antisismici eseguiti su costruzioni adibite ad **abitazioni** e ad attività produttive, ubicate in **zone sismiche 1, 2 e 3**, spetta una detrazione, da ripartire in **5 anni**, pari al:

- ✓ **50%** delle spese sostenute, sino ad un **massimo di 96.000 euro** per unità immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che **non** conseguono un **miglioramento della classe sismica**
- ✓ **70%** delle spese sostenute sino ad un **massimo di 96.000 euro** per unità immobiliare, per interventi che **riducono il rischio sismico di 1 classe**
- ✓ **80%** delle spese sostenute sino ad un **massimo di 96.000 euro** per unità immobiliare, per interventi che **riducono il rischio sismico di 2 classi**

#### LE NOVITÀ

- *Estensione a tutte le abitazioni (non solo alle «abitazioni principali»),*
- *Estensione alla zona sismica 3,*
- *Ripartizione in 5 anni (anziché in 10),*
- *Modulazione della % in funzione della tipologia di intervento*

# PREVENZIONE SISMICA

«SISMABONUS CONDOMINI»

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI

---

Art. 16, co.1-quinquies, D.L. 63/2013 (conv. nella Legge 90/2013)

- ❖ Per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021, per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3, spetta una detrazione, da ripartire in 5 anni, pari al:
  - ✓ 75% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe
  - ✓ 85% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi
- ❖ Possibilità di cedere il credito alle imprese esecutrici degli interventi e a «soggetti privati»

## Classificazione rischio sismico dell'edificio

Decreto MIT 28 febbraio 2017 definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione dell'efficacia degli interventi realizzati.

# PREVENZIONE SISMICA

«SISMABONUS CONDOMINI»

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI

---

Limite di  
spesa  
agevolato

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità  
immobiliari di ciascun edificio

**CALCOLO 96.000 EURO** (CM 7/E/2018):

Limite autonomo per ogni unità immobiliare di cui si compone l'edificio (unità principali e pertinenze autonomamente accatastate)

**ES:** 5 abitazioni e 3 pertinenze con autonomo accatastamento = 8 unità totali Limite massimo di spese per intervento su condominio = € 768.000 (€ 96.000 x 8) da ripartire tra i condomini sulla base della Tabella millesimale

# PREVENZIONE SISMICA

«SISMABONUS»  
NOVITÀ LEGGE BILANCIO 2018 (L.205/2017)

---



Estensione del beneficio anche **agli interventi di messa in sicurezza** effettuati dagli IACP e da altri enti aventi le medesime finalità (tra cui rientrano le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa, assegnate ai soci)



Attribuzione del monitoraggio all'Enea, laddove gli interventi di messa in **sicurezza statica** consentano di ottenere anche un risparmio energetico



# PREVENZIONE SISMICA + RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

**CUMULO «SISMABONUS CONDOMINI» E «ECOBONUS CONDOMINI» ART. 14,  
CO.2-QUATER.1, D.L. 63/2013 (CONV. IN L. 90/2013)**

---

- Interventi su **parti comuni di edifici condominiali**
- Immobili localizzati in **zone sismiche 1, 2,3**
- **Detrazione d'imposta «unica»** paria a:
  - **80 %** per interventi che determinino il **passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore**
  - **85 %** per gli interventi che determinino il **passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori**
- Ripartizione in **10 quote annuali** di pari importo
- Ammontare massimo di **spesa pari a 136.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di **ciascun edificio (UNITA' IMMOBILIARI + PERTINENZE – CM 7/E/2018)**
- Possibile **cessione del credito d'imposta**

*Oltre al miglioramento sismico (riduzione di 1 o 2 classi), gli interventi devono rispettare i requisiti energetici previsti per ottenere la detrazione «maggiorata» del 70% (nel caso di lavori incidenti sul 25% della superficie complessiva del condominio) o del 75% (miglioramento sia estivo che invernale).*

# **«SISMABONUS»**

---

## **DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI**

# PREVENZIONE SISMICA

«SISMABONUS»

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

---

## SOGGETTI AMMESSI

CM 29/E del 18.09.2013

**Soggetti IRPEF e IRES (società, cooperative, etc.) che sostengono le spese per gli interventi antisismici e detengono il bene immobile in base ad un titolo idoneo (proprietà o altro diritto reale, locazione, o altro diritto reale di godimento)**

# PREVENZIONE SISMICA

«SISMABONUS»

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

---

## FABBRICATI AGEVOLATI

Costruzioni:

- **adibite ad abitazioni o ad attività produttive** (a prescindere dalla classificazione catastale) anche se posseduti da società e locati a terzi
- **ubicate in aree ad alta pericolosità sismica: zone 1, 2 e 3**, individuate in base all'**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003**

CM 29/E del 18.09.2013

**NOTA attività produttive** *Unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali e non commerciali*

# PREVENZIONE SISMICA

## «SISMABONUS»

### DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

---

#### INTERVENTI AGEVOLATI (art.16-bis, co.1, lett.i, del D.P.R. 917/1986)

- opere per la messa in sicurezza statica in particolare sulle parti strutturali degli edifici
- redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica
- interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione obbligatoria

Agevolati anche gli interventi antisismici consistenti nella demolizione e ricostruzione, purché senza aumento di volumetria

RM 34/E del 27.04.2018

***Ammesso anche dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che gli interventi di demolizione e ricostruzione rappresentano la più efficace strategia di riduzione del rischio sismico per le costruzioni non adeguate alle norme tecniche e, come tali, rientranti appieno nel Sismabonus***

# **PREVENZIONE SISMICA**

## **«SISMABONUS»**

### **DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI**

---

**Spese detraibili: dal 1° gennaio 2017, tra i costi detraibili dell'intervento rientrano anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili**

**Limite di spesa agevolato: 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. In caso di prosecuzione in più anni dello stesso intervento, nel calcolo del limite dei 96.000 euro si devono considerare le spese sostenute in anni precedenti per le quali si è già fruito della detrazione**

# PREVENZIONE SISMICA

## «SISMABONUS»

### DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

---

#### MODALITA' DI PAGAMENTO E RIPARTIZIONE TRA COMPROPRIETARI

(RM 34/E/2018 e CM 7/E/2017)

- > i pagamenti devono avvenire con **bonifico bancario o postale**, contenente, nella causale, i riferimenti normativi della detrazione (*art.16, co.1-bis, DL 16/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013*)
- > in caso di **più proprietari**, ciascuno ha diritto alla **detrazione in base alle spese effettivamente sostenute**, risultanti dai bonifici e dalle fatture, a prescindere dalla quota di proprietà
- > la **detrazione può spettare anche a colui che**, pur avendo sostenuto le spese, **non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura**, a condizione che i **documenti di spesa** (le fatture pagate) siano appositamente **integrati con il suo nominativo e con l'indicazione della relativa percentuale di spesa sostenuta**

# PREVENZIONE SISMICA

«SISMABONUS»

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

---

CONDIZIONE (art.16, co.1-bis, DL 63/2013 -convertito nella legge 90/2013- sostituito dalla legge 232/2017)

Procedure autorizzatorie avviate «dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione»

CM 7/E del 27.04.2018

data di entrata in vigore Si fa riferimento alla data del 1° gennaio 2017 (entrata in vigore della legge 232/2016 che ha riscritto la norma originaria) e non alla data originaria del 4 agosto 2013 (entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del DL 63/2013, istitutiva dell'agevolazione)



# PREVENZIONE SISMICA

## «SISMABONUS»

### DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

---

#### MODALITA' OPERATIVE

Valgono le **modalità** per la detrazione del **36% - 50%**

CM 29/E del 18.09.2013

*«Per l'individuazione della disciplina applicabile -modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare- in assenza di indicazioni nella disposizione in esame ... si ritiene che si debba far riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art.16-bis del TUIR»*

# PREVENZIONE SISMICA

## «SISMABONUS»

### DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

---

#### **DIVIETO DI CUMULO** (art.1, co.3, legge 232/2016)

La detrazione non è cumulabile con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici

**Sismabonus ed Ecobonus**: in caso di lavori antisismici ed energetici eseguiti contestualmente, è ammessa la possibilità di fruire sia del «Sismabonus» (per gli interventi di prevenzione sismica) sia dell' «Ecobonus» (per i lavori energetici), a condizione di tener distinte le spese (fatture e pagamenti distinti in funzione della tipologia d'intervento)

**Sismabonus e Bonus Edilizia**: in caso di lavori antisismici e di recupero (es. manutenzione straordinaria) eseguiti contestualmente, non è ammesso un autonomo limite di spesa di 96.000 euro per ciascuno degli interventi realizzati. Vale, quindi, un unico limite complessivo di spese agevolate, pari 96.000 euro, poiché gli interventi antisismici ricadenti nel Sismabonus non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili rispetto a quelli più generali di recupero edilizio

# ***RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA***

---

## **«ECO-BONUS»:**

**DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE  
ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI**

# RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

## «ECO-BONUS»:

### DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

**Eco-Bonus «ordinario»**  **detrazione al 65%** per interventi energetici eseguiti su **singole unità immobiliari dal 01.01.2018 al 31.12.2018** nelle seguenti ipotesi:

- ✓ riqualificazione energetica “globale”
- ✓ strutture opache orizzontali e verticali
- ✓ installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- ✓ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale :
  - impianti con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione (classi V, VI o VIII Comunicazione UE 2014/C 207/02)
  - Impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
- ✓ acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione
- ✓ acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, per tutto il 2018, fino ad una detrazione massima di 100.000 euro, qualora si ottenga un risparmio di energia primaria (PES-All. III del decreto MISE 4.08.11), pari almeno al 20%
- ✓ impianti geotermici a bassa entalpia
- ✓ sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore
- ✓ acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni

# RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

## «ECO-BONUS»:

### DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

#### Eco-Bonus «ordinario»

- ❑ **detrazione al 50%** per interventi energetici eseguiti su **singole unità immobiliari** dal 01.01.2018 al 31.12.2018 nelle seguenti ipotesi:
  - ✓ acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi
  - ✓ acquisto e la posa in opera delle schermature solari (di cui all'All.M. D.Lgs. 311/2006) fino ad una detrazione massima di 60.000 euro
  - ✓ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013)
  - ✓ acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino ad una detrazione massima di 30.000 euro

#### Eco-Bonus «condomini»

- ❑ **Stesse regole** per gli interventi energetici eseguiti su **parti comuni condominiali**
  - ✓ dal 06.06.2013 al 31.12.2021

# RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

**«ECO-BONUS»:**  
**DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  
DEGLI EDIFICI ESISTENTI**

---

## **SOGGETTI BENEFICIARI**

**Soggetti IRPEF titolari, o meno, di reddito d'impresa e soggetti IRES che sostengono effettivamente le spese per l'intervento di riqualificazione energetica e che posseggono o detengono l'immobile sulla base di un titolo idoneo**

- 👤 proprietario o nudo proprietario**
- 👤 titolare di un diritto reale di godimento**
- 👤 comodatario**
- 👤 locatario o utilizzatore in leasing**
- 👤 familiare convivente con il proprietario o detentore (solo per gli immobili a destinazione abitativa)**
- 👤 acquirente dell'immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue**

# RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

## «ECO-BONUS»:

### DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

---

#### EDIFICI AGEVOLATI

Edifici **esistenti** (parti di edifici o unità immobiliari esistenti), di **qualsiasi categoria catastale**, compresi i fabbricati rurali

#### EDIFICI ESCLUSI (R.M. 303/E/2008 e R.M. 340/E/2008)

Esclusi dall'agevolazione i fabbricati posseduti da imprese:

- ❖ destinati alla vendita
- ❖ destinati alla locazione

*Tale orientamento contrasta con il dettato normativo, che non limita in alcun modo l'agevolazione alla destinazione dell'immobile oggetto dei lavori "energetici"*

- ❖ CTP Treviso, Sent. 45/2013 del 27 maggio 2013
- ❖ CTP Lecco, Sent. 54/1/2013 del 26 marzo 2013
- ❖ CTP Sondrio, Sent. 13/2/13 del 9 aprile 2013
- ❖ CTP Varese, Sent. 94/1/13 del 21 giugno 2013
- ❖ CTR Lombardia n.2549 del 18 maggio 2015
- ❖ CTR Lombardia n.2692 del 15 giugno 2015

# RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

## «ECO-BONUS»: DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

### DEFINIZIONE DI EDIFICIO (R.M. 365/E/2007 e C.M. 7/E/2017)

L'edificio oggetto di riqualificazione energetica non deve essere individuato sulla base della relativa connotazione catastale, bensì in base alle sole caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante

### VERIFICA DELL'ESISTENZA DELL'EDIFICIO (C.M. 36/E/2007 e C.M. 7/E/2017)

- ✓ Iscrizione in catasto, o richiesta di accatastamento
- ✓ Avvenuto pagamento dell'ICI/IMU, ove dovuta

### REQUISITI SPECIFICI (C.M. 7/E/2017)

- ❖ preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento, per tutti gli interventi (ad eccezione dell'installazione di pannelli solari e delle schermature solari),
- ❖ realizzazione di un impianto termico centralizzato, nel caso di frazionamento di un'unità immobiliare,
- ❖ fedele ricostruzione, con mantenimento dell'originaria volumetria, nel caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio



# RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

## «ECO-BONUS»: DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

---

### ADEMPIMENTI (C.M. 7/E/2017)

#### ❖ DOCUMENTI DA ACQUISIRE (D.M. 19-02-2007)

**A. Asseverazione tecnico abilitato:** rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti

**B. Attestato di certificazione/qualificazione energetica:** in osservanza delle procedure approvate dalle Regioni o dai Comuni (in mancanza si utilizza lo schema di cui all'Allegato A del D.M. 19-02-2007)

**C. Scheda informativa relativa agli interventi:** contenente i dati elencati nell'Allegato E al D.M. 19-02-2007, o nell'Allegato F in caso di sostituzione di finestre in singole unità o di installazione di pannelli solari per l'acqua calda

**N.B. NO attestato di certificazione/qualificazione energetica per:** sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaia a condensazione (semplificazione da ritenersi estesa anche alla sostituzione degli impianti di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza, o con impianti geotermici a bassa entalpia)

#### ❖ DOCUMENTI DA INVIARE (D.M. 19-02-2007)

Entro 90 giorni dalla fine lavori (data del "collaudo"- R.M. 244/E/2007) invio all'ENEA ([www.finanziaria2018.enea.it](http://www.finanziaria2018.enea.it)) di:

📎 Copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica (quando richiesto)

📎 Scheda informativa degli interventi realizzati

# RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

**«ECO-BONUS»:**  
**DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  
DEGLI EDIFICI ESISTENTI**

---

## **ADEMPIMENTI** (C.M. 7/E/2017)

### ❖ **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE** (D.M. 19-02-2007)

👉 **Soggetti non titolari di reddito d'impresa:** bonifico bancario o postale e tramite istituto di pagamento

👉 **Soggetti titolari di reddito d'impresa:** nessuna specifica modalità di pagamento obbligatoria

### ❖ **DOCUMENTI DA CONSERVARE** (D.M. 19-02-2007)

- ✓ documento di asseverazione fornito dal tecnico abilitato
- ✓ attestato di qualificazione/certificazione energetica (quando richiesto)
- ✓ ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica trasmessa all'ENEA
- ✓ fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese e ricevute dei bonifici di pagamento



**RM 9/E/2017**

# RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

## «ECO-BONUS»: DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

---

### Eco-Bonus «condomini»

- dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi energetici eseguiti su **parti comuni condominiali**

### Limiti massimi di spesa

#### **CALCOLO 40.000 EURO** (CM 7/E/2018):

Limite autonomo per ogni unità immobiliare di cui si compone l'edificio (unità principali e pertinenze autonomamente accatastate)

**ES:** *5 abitazioni e 3 pertinenze con autonomo accatastamento = 8 unità totali Limite massimo di spese per intervento su condominio = € 320.000 (€ 40.000 x 8) da ripartire tra i condomini sulla base della Tabella millesimale*

# RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

«ECO-BONUS»:  
DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  
DEGLI EDIFICI ESISTENTI

---

Eco-Bonus  
«condomini»

E' di prossima emanazione un **Decreto del MEF** che introdurrà **specifici massimali di costo per ogni singola tipologia di intervento** (è già in circolazione la bozza)

Altre novità  
previste dalla  
Legge di  
Bilancio 2018

E' stato esteso il beneficio della detrazione a immobili posseduti da ex-IACP e **agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica posseduti da enti e cooperative**

---

**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**

